

(N. 961)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1955

Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in base a delibera assunta dal competente organo amministrativo (Commissione centrale di beneficenza), ha chiesto di poter istituire, in aggiunta a quelle previste dal proprio statuto (e cioè la Sezione di Credito agrario e il Credito fondiario), una Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, con bilancio separato, e apposito fondo di dotazione, destinata ad operare nell'ambito delle provincie in cui la Cassa stessa ha proprie filiali.

La predetta Sezione avrebbe lo scopo di erogare mutui a favore di enti pubblici, loro consorzi, aziende autonome, ecc., nonché di imprese di nazionalità italiana concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

I mutui a favore di enti pubblici, loro consorzi, ecc. dovrebbero avere una durata massima di 35 anni e sarebbero assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Province o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato o delle Province o dei Comuni.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potrebbero avere invece durata superiore a 20 anni e sarebbero assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Province o dei Comuni. I mutui in parola verrebbero inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti, esistenti e futuri, e da eventuali garanzie integrative. Detto pri-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vilegio è quello previsto dall'articolo 2 della legge 6 marzo 1950, n. 108, istitutiva della Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

La Sezione potrebbe compiere operazioni di mutui in contanti, ed in obbligazioni per un valore corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta dell'8 luglio 1954,

ha espresso parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge che ne fissa i punti principali, rinviando all'emanazione dello Statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, le altre norme che devono regolare l'attività ed il funzionamento della Sezione nonché la misura del relativo fondo di dotazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nell'ambito delle provincie in cui ha filiali la predetta Cassa di risparmio. Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonché di imprese di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

Art. 2.

I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Provincie o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o con-

tributi a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quelli della pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'Organo di vigilanza di che al successivo articolo 5.

Art. 3.

La Sezione potrà compiere operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e potrà emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari emesse dal Credito fondiario della Cassa di risparmio

delle provincie lombarde. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiari; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Su mutui stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma e per gli stessi effetti delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

È applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Art. 5.

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dallo stesso organo che la esercita sulla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sarà approvato lo statuto contenente le norme per disciplinare l'attività ed il funzionamento della Sezione e l'ammontare del relativo fondo di dotazione.